

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXVI - N. 1 - Febbraio/Marzo 2022

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

16 FEBBRAIO mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi
- INAIL: autoliquidazione

25 FEBBRAIO venerdì

- ELENCHI INTRASTAT: presentazione telematica in via obbligatoria o facoltativa

28 FEBBRAIO lunedì

- COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA - LIPE - Invio dati riepilogativi IV° trimestre 2021

16 MARZO mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi
- SOCIETÀ DI CAPITALI - Tassa annuale vidimazione libri sociali
- Certificazione unica (CU): invio ai percettori e all'Agenzia delle Entrate

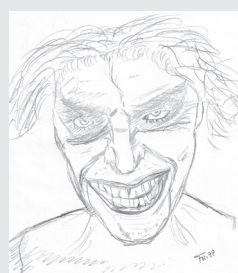
25 MARZO venerdì

- ELENCHI INTRASTAT: presentazione telematica in via obbligatoria o facoltativa

31 MARZO giovedì

- DICHIARAZIONE 730/2023 E REDDITI PF PRECOMPILATA - Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema TS

EDITORIALE



Il sorriso ironico del fisco

La politica fiscale sembra avere qualche problema di schizofrenia. Da una parte le leggi di bilancio inaspriscono le sanzioni penali, dall'altra la giurisprudenza salva chi non ha versato imposte per mancanza di liquidità.

Al tentativo di venire incontro alle difficoltà del contribuente con norme di favore come il ravvedimento operoso sempre più esteso e la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito tributario sempre più ampia, si contrappone l'orientamento di un nuovo filone interpretativo che si sta consolidando in sentenze sia di merito sia di legittimità che considerano la continuità aziendale sufficiente ad escludere il dolo e quindi la punibilità. Infatti qualora l'imprenditore non abbia potuto versare imposte e contributi per una mancanza di liquidità a lui non imputabile (esempio, ritardi di pagamento di una pubblica amministrazione, oppure fallimento del cliente principale) non ci sarebbe responsabilità penale. Interessante notare come due tra i temi politicamente più caldi del momento, quello del salvataggio delle imprese in crisi e quello della lotta all'evasione (o meglio, dell'uso dello strumento penale per salvaguardare le ragioni dell'erario), sembrano entrare in corto circuito.

La politica legislativa va nella direzione di accentuare sempre più la spinta repressiva, anche penale, la giurisprudenza penal-tributaria sembra svoltare nella direzione opposta e riconoscere che contro le leggi dell'economia non c'è sanzione che tenga e che, quando la crisi è reale, il codice penale, utilizzato come una clava, può solo aggravarla. Infatti, ad esempio, recentemente la Cassazione ha escluso il delitto di omesso versamento dell'Iva quando l'imprenditore ha provveduto al pagamento di dipendenti e fornitori in una prospettiva di continuità aziendale, nella convinzione, cioè, che tale scelta consenta di proseguire l'attività d'impresa attraverso il conseguimento di ricavi e di utili. A questo punto sarebbe forse sensato promulgare una norma che consentisse in ogni caso la dilazione dei pagamenti in dieci o venti anni, alle aziende che hanno dichiarato regolarmente le imposte, ma poi non le hanno versate per mancanza di liquidità. Ci sono in Italia centinaia di migliaia di partite Iva che, trovandosi in questa situazione, hanno presentato negli ultimi anni una regolare dichiarazione dei redditi, ma poi non hanno effettuato i versamenti, sperando di poterlo fare con il ravvedimento operoso o dopo aver ricevuto l'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle entrate. Si tratta di contribuenti onesti, ma in difficoltà finanziarie, come dimostra il loro comportamento. In questo modo si garantirebbe un immediato beneficio alle finanze pubbliche e la possibilità, per centinaia di migliaia di partite Iva, di proseguire l'attività.

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

IN QUESTO NUMERO:

- IL SORRISO IRONICO DEL FISCO
- IRPEF 2022: riduzione a quattro aliquote
- CREDITO IVA
- TASSO INTERESSE LEGALE
- LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: novità
- IRAP: imprenditori e professionisti individuali
- PROCEDURE CONCURSUALI: note di variazione IVA
- LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO: principio di cassa
- FISCO E PRIVACY
- DETRAZIONE IVA: fatture 2021 ricevute nel 2022

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Assegno unico, bonus nido salvo

A marzo debutterà l'assegno unico universale per i figli a carico, ma è stato possibile presentare le domande già dal 1° gennaio 2022. Il nuovo assegno unico comporta la soppressione di una serie di misure vigenti come il premio alla nascita, l'assegno di natalità, gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni fiscali per i figli al di sotto dei 21 anni. Anf e detrazioni fiscali saranno riconosciute fino al 28 febbraio. Chi maturerà il diritto al bonus bebé entro il 31 gennaio, lo percepirà per intero nell'anno 2022. Resta in vigore, invece, il bonus nido. A precisarlo è l'Inps che ha rilasciato un simulatore e le Faq sul sito internet in vista della pubblicazione del decreto legislativo di riforma.

31 Dicembre 2021 - Italia Oggi

Capannoni col rimborso dell'Iva

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 34403/2021, ha stabilito che il subentro in un contratto di leasing di un capannone industriale è assimilabile all'acquisto di un bene ammortizzabile ai fini della normativa sull'Iva; il subentrante, pertanto, ha diritto di ottenere il rimborso dell'eccedenza d'Iva a credito scaturita dall'imposta addebitatagli dal cedente, nonché dai canoni periodici. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che riteneva invece insussistente, nel caso esaminato, il presupposto del rimborso previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c) del Dpr 633/72, in quanto l'operazione passiva non riguardava l'acquisto di un bene ammortizzabile, ma l'acquisizione del diritto di utilizzazione di un bene strumentale per l'esercizio dell'attività.

12 Gennaio 2022 - Italia Oggi

Aperte le porte alla pensione con quota 102

Con il messaggio n. 97/2022 di ieri l'Inps ha reso noto che è già possibile presentare le domande per andare in pensione quest'anno con Quota 102. Una circolare fornirà informazioni dettagliate. In ogni caso, poiché la manovra 2022 ha sostanzialmente replicato Quota 102 sulla base di Quota 100, dovrebbero continuare a valere tutte le indicazioni fornite

IRPEF 2022: riduzione a quattro aliquote

Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30.12.2021 n. 234) vi è senza dubbio la riforma dell'IRPEF, introdotta con lo scopo di ridurre il cd "cuneo fiscale". Vengono infatti riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4), prevedendo la riduzione della seconda aliquota (dal 27% al 25%) e della terza (dal 38 al 35%).

L'aliquota massima (43%) scatta ora per i redditi superiori a 50.000 euro, con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro.

Le nuove aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile sono pertanto le seguenti:

- 23% fino a 15.000,00 €;
- 25% oltre 15.000,00 € e fino a 28.000,00 €;
- 35% oltre 28.000,00 € e fino a 50.000,00 €;
- 43% oltre 50.000,00 €.

Sono state inoltre riviste le detrazioni d'imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi. In linea generale le detrazioni sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse risulti ora ridotta a 50.000 euro (contro i precedenti 55.000 euro).

È stata inoltre riformulata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione", riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta: da 28.000 euro a 15.000 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, viene invece introdotta una particolare clausola di salvaguardia: il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto anche a tali soggetti a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda:

- Detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR;
- Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 13 comma 1 del TUIR;

- Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari di ogni specie (art. 15 comma 1 lettera a del TUIR) limitatamente "agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021";

- Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 comma 1 lettera b del TUIR) limitatamente "agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021";

- Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 comma 1-ter del TUIR) limitatamente "agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021";

- Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15 comma 1 lettera c TUIR), per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis TUIR), nonché "di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative" per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, soltanto se l'imposta lorda è inferiore alla somma delle detrazioni appena citate, spetta il trattamento integrativo. Quest'ultimo non sarà comunque riconosciuto nella misura piena pari a 1.200 euro netti annui, come avviene per coloro che hanno un reddito complessivo fino a 15.000 euro, ma sarà determinato "in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda".

In sostanza le novità introdotte dalla Legge di bilancio favoriscono nel complesso una riduzione dell'Irpef dovuta dai contribuenti, sia dipendenti che pensionati e lavoratori autonomi, che ricadono nella fascia di reddito 28.000-50.000 euro.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

CREDITO IVA

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere liberamente utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, se la dichiarazione riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o in alternativa la sottoscrizione dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2020, pari ad almeno 8 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5

ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2020 e a quello precedente, sono esonerati (fino a 50.000 euro all'anno) dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2021.

Si ricorda che

- nei casi di utilizzo in compensazione di crediti erariali, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel); non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

- dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, in tema di divieto di utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato), con possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

TASSO INTERESSE LEGALE

Il decreto del MEF 13 dicembre 2021 ha stabilito che il tasso di interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2022, è pari all'1,25% in ragione d'anno.

Il tasso legale è il valore di riferimento, tra l'altro, nel calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali, per i contributi INPS e incide sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto.

Di seguito la tabella aggiornata:

Età Usufruttuario	Coefficiente	% Usufrutto	% Nuda Proprietà
da 0 a 20	76,00	95,00	5,00
da 21 a 30	72,00	90,00	10,00
da 31 a 40	68,00	85,00	15,00
da 41 a 45	64,00	80,00	20,00
da 46 a 50	60,00	75,00	25,00
da 51 a 53	56,00	70,00	30,00
da 54 a 56	52,00	65,00	35,00
da 57 a 60	48,00	60,00	40,00
da 61 a 63	44,00	55,00	45,00
da 64 a 66	40,00	50,00	50,00
da 67 a 69	36,00	45,00	55,00
da 70 a 72	32,00	40,00	60,00
da 73 a 75	28,00	35,00	65,00
da 76 a 78	24,00	30,00	70,00
da 79 a 82	20,00	25,00	75,00
da 83 a 86	16,00	20,00	80,00
da 87 a 92	12,00	15,00	85,00
da 93 a 99	8,00	10,00	90,00

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

dall'Inps lo scorso anno. A Quota 102 possono accedere lavoratori e lavoratrici che maturano almeno 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi nel 2022. Tra la maturazione del diritto e l'accesso alla pensione si applica una finestra mobile di tre mesi ai lavoratori del settore privato e di sei mesi per quelli del pubblico. Per la presentazione delle domande gli interessati potranno accedere al sito internet dell'Inps tramite Spid o carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. In alternativa potranno rivolgersi ai patronati.
11 Gennaio 2022 - Il Sole 24 Ore

Servizio custodia titoli senza l'Iva

Se il contribuente non ha mai usufruito del servizio di custodia titoli e valori, è possibile applicare l'esenzione Iva. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 8/2022 in materia di gestione del servizio di tesoreria e cassa di un Comune che aveva affidato la gestione di tesoreria, cassa e custodia di titoli e valori a fronte di un corrispettivo annuo. Per risolvere il dubbio del comune legato all'esenzione Iva per tali tipologie di servizio, l'Agenzia ha fatto riferimento all'art. 10, comma 1, n. 1) del Dpr 633/1972 che prevede l'esenzione da Iva per le operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti.
12 Gennaio 2022 - Italia Oggi

Beni strumentali a ruota libera

Dalla lettura della risposta n. 817/2021 fornita dall'Agenzia delle Entrate ad un interpello emerge che il credito da investimenti in beni strumentali è sempre trasferibile ai soci delle società agricole. La pronuncia conferma anche che il trasferimento del credito al socio di una società personale non è assimilabile ad una cessione. La risposta all'interpello prende le mosse da una fattispecie concernente una società semplice che opera in agricoltura e sta pianificando investimenti in beni strumentali. La società ritiene di avere i requisiti per accedere ai bonus sugli investimenti ordinari e 4.0, ma si chiede se lo stesso sia trasferibile ai soci per compensare le proprie

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

imposte personali e i correlati contributi previdenziali della gestione agricola. La risposta conferma che il credito è sempre trasferibile anche ai soggetti che operano in agricoltura non essendo previsto che riguardi solo coloro che producono reddito di impresa.

12 Gennaio 2022 - Italia Oggi

Dal valore all'origine delle merci i controlli della Gdf in dogana

Per l'anno in corso la Guardia di Finanza focalizza i suoi controlli in materia doganale su specifici fenomeni di frode in relazione a valore, origine e classificazione delle merci, utilizzando sempre più strumenti di analisi digitali. Le unità operative sono sollecitate ad utilizzare e ad analizzare le bolle doganali, le banche dati, il data base Cognos e la piattaforma "Analisi dei rischi Gdf" creata proprio come specifico tool in materia. Quanto ai controlli si segnalano, in primis, quelli classici, quali la sottofatturazione dei beni d'importazione, ovvero la loro falsa indicazione di origine o anche la loro errata classificazione. Si aggiungono i temi procedurali, ossia quelli connessi ai regimi e al loro corretto utilizzo. Sono le ipotesi, ad esempio, del "salto" dell'Iva operato con il regime 42 oppure delle false esportazioni o i falsi transiti che soprattutto per i beni ad accisa, in caso di appuramenti solo formali possono consentire evasioni assai ingenti.

12 Gennaio 2022 - Il Sole 24 Ore

Condomini e 110%, l'edificio separato pesa sulla superficie residenziale

Il fabbricato separato che fa parte del condominio incide sul calcolo della "superficie abitativa". A nulla vale il fatto che sia "funzionalmente autonomo". L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 10/2022 a un interpello di un contribuente, ha fornito chiarimenti su un tema abbastanza frequente. Nulla esclude al condominio di essere composto da diversi fabbricati che non danno vita a un supercondominio, ma restano a comporre un'unica comunità. Il condomino chiedeva se per usufruire del super ecobonus potesse separare dal computo della superficie abitativa il fabbricato C, costituito da un immobile in

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: novità

In data 20 dicembre è entrata in vigore la conversione in legge del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco Lavoro) che ha previsto alcune importanti novità nell'ambito delle prestazioni occasionali.

Il lavoratore autonomo occasionale è il lavoratore che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Le principali caratteristiche di tale tipologia di lavoro sono quindi:

- l'autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione;
- la mancanza di un coordinamento con l'attività del committente;
- il carattere episodico e non professionale dell'attività;
- la mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Il sopra citato Decreto Fiscale ha previsto l'obbligo per i committenti che operano in qualità di imprenditori della preventiva comunicazione all'Ispektorato territoriale del lavoro competente per territorio, cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, da parte del committente tramite SMS o posta elettronica.

La comunicazione dovrà essere inviata a mezzo mail ordinaria, in caso di prestazione resasi in provincia di Trento, all'indirizzo mail serv.lavoro@pec.provincia.tn.it con indicazione:

- dei dati del committente e del prestatore;

- del luogo della prestazione;
- della sintetica descrizione dell'attività;
- della data di inizio prestazione e del presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio. È da tener presente che nell'ipotesi in cui la prestazione non sia compiuta nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- dell'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Trattandosi di mail ordinaria è fatto obbligo al committente di conservare la comunicazione ad attestazione di avvenuto adempimento. Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

La mancata comunicazione preventiva di instaurazione o la mancata comunicazione di protrazione dell'attività oltre il periodo inizialmente indicato espone il committente ad una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale. Inoltre, qualora il numero di lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata fatta la comunicazione preventiva ecceda il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, il committente si vedrà consegnare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Patrick Segata

Studio Degasperi Martinelli & associati

IRAP: imprenditori e professionisti individuali

Un'ulteriore novità disposta dalla legge di bilancio riguarda l'esclusione dall'IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. La norma in oggetto avrà dunque effetto diretto per gli imprenditori e i professionisti che esercitano l'attività individualmente e che ad oggi ancora versano tale imposta in quanto dotati di autonoma organizzazione e che non si avvalgono del regime forfetario o di quello di vantaggio.

Tali soggetti, per quanto non più sottoposti a tale imposta dal 2022, dovranno comunque versare il saldo IRAP relativo al 2021 entro il 30.06.2022 (ovvero entro il 22.08.2022, con la maggiorazione dello 0,4%) e presentare la dichiarazione irap 2022, relativa al 2021, entro il 30.11.2022.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

PROCEDURE CONCORDSUALI: note di variazione IVA

Come noto l'art. 18 del D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto *Sostegni-bis*) conv. dalla L. n. 106/2021 ha modificato l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 introducendo delle sostanziali novità alle norme che regolano le variazioni in diminuzione dell'imponibile IVA nell'ambito delle procedure concorsuali.

A differenza della disciplina previgente la nuova normativa consente al cedente/prestatore, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso alle procedure concorsuali, di emettere la nota di variazione IVA in diminuzione sin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione. Tale rilevante novità si applica alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26/05/2021.

Con la recente circolare n. 20/E/2021 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso una serie di chiarimenti corredati da esempi numerici utili per la corretta applicazione della nuova normativa, come di seguito evidenziato.

Ambito applicativo

I chiarimenti forniti dalla circolare n. 20/E/2021 si applicano alle procedure concorsuali "in senso stretto".

Restano pertanto escluse le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, per le quali l'art. 26 co. 12 del D.P.R. n. 633/1972 rimane invariato. In tali casi, per l'emissione della nota di variazione IVA il creditore dovrà attendere:

- il verbale di pignoramento con esito negativo (assenza di beni da pignorare/impossibilità di accesso al domicilio del debitore/irreperibilità del debitore), nel caso di pignoramento di beni mobili;
- il verbale di pignoramento con esito negativo (assenza di beni/crediti da pignorare), nel caso di pignoramento presso terzi;
- l'interruzione della procedura esecutiva per eccessiva onerosità a seguito di asta andata deserta per tre volte.

Le novità normative non riguardano neppure i piani attestati di risanamento (art. 67 co. 3 lett. d) del R.D. 267/1942) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. 267/1942).

Termini di emissione delle note di variazione

Dalla lettura combinata del nuovo comma 3-bis lett. a) e del comma 10-bis dell'art.

26 del D.P.R. n. 633/1972, la variazione in diminuzione può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, ossia la data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La circolare n. 20/E/2021 ha precisato che si deve ritenere superata la posizione assunta in passato dall'A.d.E. secondo la quale la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal creditore solo dopo aver effettuato l'insinuazione allo stato passivo.

Per quanto riguarda il termine ultimo per l'emissione della nota di variazione, la circolare ha sostanzialmente confermato i chiarimenti già forniti mediante due recenti risposte ad interpello, ribadendo che il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all'anno di apertura della procedura.

Il documento di prassi ha inoltre chiarito che la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione va individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese/trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, nella dichiarazione IVA.

L'A.d.E. ha inoltre confermato che a fronte della variazione emessa dal cedente/prestatore, la procedura non è obbligata ad annotare la corrispondente variazione in aumento ed al relativo versamento, con la conseguenza che l'imposta non versata rimane a carico dell'Erario.

Mancata emissione della nota di variazione

Si segnala infine che la circolare ha precisato che nel caso di superamento dei termini previsti per l'esercizio della detrazione IVA non è ammesso il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore per il recupero dell'imposta e che il rimborso IVA ex art. 30-ter del D.P.R. 633/1972 è possibile solo in presenza di specifiche condizioni.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

categoria D/6. Le Entrate puntualizzano che la verifica sulla superficie va effettuata tenendo conto di tutti gli edifici che compongono il condominio, anche dell'edificio C, a nulla rilevando che quest'ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall'esterno.

12 Gennaio 2022 - Il Sole 24 Ore

Il Fisco è a caccia di 18 miliardi di euro

Per il 2022 l'Agenzia delle Entrate punta a recuperare risorse pari a 18 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di raggiungere il target del 2019 quando il recupero da evasione fu pari a 17,73 miliardi di euro a fronte dei 14,2 miliardi pianificati. La pandemia non è tuttavia alle spalle se si considera che gli atti finora notificati in scadenza e quelli da notificare nel corso dell'anno arriveranno a contribuenti provati dalle chiusure e alle imprese in carenza di liquidità. L'input rivolto agli uffici è quello di guardare il rendiconto 2019 e agire su quelle direttrici sia per numero di verifiche che per incassi. Per il 2021 dovrebbero partire oltre 2,4 milioni di lettere di compliance ma non sarà facile perché si dovrà fare i conti con i numeri delle risorse umane a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

12 gennaio 2022 - Italia Oggi

Acquisti intra-Ue, dietrofront

I modelli Intra 2-bis seguono le regole generali Iva per la relativa compilazione. Il contribuente, infatti, può scegliere se riepilogare gli acquisti intracomunitari nel mese di arrivo dei beni oppure con le regole Iva nel mese di tempestiva annotazione del reverse charge. Questo, quanto confermato nelle nuove istruzioni ai modelli per l'anno 2022 che, rispetto alle precedenti, estendono il concetto del periodo di riferimento per consentire la riepilogazione nel periodo nel corso del quale si verifica il fatto generatore e l'Iva diventa esigibile. Per i movimenti rilevanti anche ai fini Iva la regolamentazione statistica comunitaria ha sempre privilegiato lo stretto legame fra dati Iva e Intrastat.

12 Gennaio 2022 - Italia Oggi

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Il taglio delle tasse: a chi guadagna 40 mila euro un bonus da 1.143 euro

La riforma del sistema di tassazione, approvata con la legge di Bilancio, insieme agli effetti delle modifiche sul sistema degli assegni familiari, produrrà molte sorprese per i lavoratori. A beneficiarne, soprattutto, saranno i redditi medio-alti ma l'intero impianto delle buste paga subirà un cambiamento. Gli specialisti della Fondazione Studi Consulenti del lavoro hanno analizzato le novità e le variazioni. Da gennaio sono operative le misure che modificano gli scaglioni e le aliquote Irpef come pure le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e modalità di calcolo del bonus 100 euro. Altra novità è l'abrogazione dell'ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro. Ai dipendenti con reddito inferiore a 34.996 euro sarà riconosciuto, invece, un esonero contributivo parziale. Gli impatti sulle buste paga dei dipendenti saranno rilevanti perché tutte le modifiche elencate determineranno una differente misura delle ritenute fiscali e del bonus.

13 Gennaio 2022 - Corriere della Sera

Ascensori, servizi e impianti nel nuovo bonus barriere al 75%

La recente legge di Bilancio ha introdotto un nuovo bonus al 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche e, dunque, per l'installazione di ascensori, montascale, rampe e piattaforme elevatrici. Tale credito d'imposta sarà rimborsato in detrazione in 5 anni. Gli interessati non dovranno perdere tempo perché il nuovo sconto termina a fine anno per cui tra i tempi di approvazione e di realizzazione c'è il pericolo di sfiorare il limite. Tra i lavori agevolabili, oltre a quelli accennati, anche l'adeguamento dei servizi igienici, per consentirne l'accesso, e i lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni alla giusta altezza. Vi figurano, pure, i lavori di automazione degli impianti degli edifici, ossia la domotica. Per gli interventi da porre in essere nei condomini

LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO: principio di cassa

L'art. 51 del TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente) stabilisce che *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono."*

Questo significa che entro il 12 gennaio 2022 dovevano essere pagati gli stipendi e i compensi relativi al mese di dicembre 2021 e precedenti, affinché da un punto di vista fiscale, potessero essere considerati percepiti da lavoratori e collaboratori nell'anno 2021 e quindi compresi nella prossima Certificazione Unica (CU). In difetto la retribuzione deve considerarsi erogata fiscalmente nel periodo d'imposta 2022 anziché nel 2021.

L'art. 95 del TUIR comma 1 (determinazione della base imponibile ai fini del reddito d'impresa) stabilisce peraltro che le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili dal reddito d'impresa per competenza. Il comma 5 dello stesso art. 95 TUIR stabilisce invece che *"i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti"*. In altre parole i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili per cassa.

Pertanto, per quanto sopra premesso, si deve distinguere tra tassazione del reddito di lavoro dipendente e tassazione del reddito d'impresa.

Tassazione del reddito di lavoro dipendente

Si ricorda che ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è applicabile il cosiddetto principio di cassa allargato che considera percepiti dal dipendente e quindi tassabili nel periodo d'imposta, anche i compensi riferibili all'anno precedente ma corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Il giorno è tassativo e non è prorogabile nel caso in cui tale giorno coincida con la Domenica, atteso che la proroga ex lege (nel caso di scadenze coincidenti con giornata festiva), è prevista solo per contributi ed imposte.

I compensi corrisposti entro il 12 gennaio

dell'anno "n+1" pertanto, parteciperanno alla formazione del reddito imponibile per il periodo d'imposta dell'anno "n" mentre i compensi corrisposti dopo il 12 gennaio saranno tassati con i compensi dell'anno "n+1".

Per individuare la data del 12 gennaio, il momento da prendere a riferimento è quello in cui *".... il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore"* (CM 326/E del 23.12.1997).

In pratica, se il pagamento viene effettuato:

- con bonifico bancario: considerato che l'accredito sul c/c del beneficiario richiede almeno 1 giorno lavorativo dall'operazione di bonifico telematico e 2 se cartaceo (salvo che l'operazione avvenga sulla stessa banca) e che non è più consentito l'accredito con valuta fissa beneficiario con data precedente a quella dell'operazione, bisognerà accertarsi con la propria banca in quale data fare l'operazione affinché si renda disponibile sul conto del beneficiario entro il giorno 12 gennaio;
- con assegno bancario: la data è quella indicata nell'assegno e l'uscita in contabilità deve essere rilevata con la medesima data;

Determinazione del reddito d'impresa

Il principio di cassa allargato vale anche per quanto riguarda la deducibilità in capo alla società dei compensi corrisposti agli amministratori.

Considerato infatti che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti e che sono deducibili dal reddito dell'erogante nel periodo d'imposta in cui i compensi stessi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore, detti compensi saranno deducibili dal reddito dell'anno "n" della Società erogante solo se saranno corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno "n+1".

Per quanto riguarda i compensi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti ai dipendenti o ai collaboratori la deducibilità segue sempre il criterio della competenza; le retribuzioni degli stessi saranno deducibili nel periodo d'imposta "n" anche se saranno corrisposte dopo il 12 gennaio dell'anno "n+1".

In conclusione

Le erogazioni degli stipendi di dicembre dell'anno "n" che vengono effettuate dopo

il 12 gennaio dell'anno "n+1", ai fini del reddito di lavoro dipendente, dovranno essere comprese nella CU dell'anno "n+1" determinando una differenza tra i redditi percepiti dal dipendente certificati dalla CU dell'anno "n" ed i redditi dedotti dal reddito d'impresa dello stesso anno che segue

il principio di competenza con eventuali incongruenze nei conguagli di imposta per effetto dello spostamento del reddito di lavoro dipendente nei due anni differenti e per il variare (nel 2022) delle aliquote Irpef.

Lucia Zandonella Maiucco
A. d. Service Srl

FISCO E PRIVACY

Diritti e tutele dei contribuenti possono essere limitati in nome della prevenzione e del contrasto all'evasione. Tutto ciò sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 681 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha inserito tra le attività di rilevante interesse generale limitazioni ai diritti dei contribuenti interessati, le attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. Di tale mostruosa disposizione, rimasta finora inattuata probabilmente a causa della pandemia da Coronavirus, l'Agenzia delle Entrate e la G.d.F. vuole ora avvalersene nell'ambito delle azioni finalizzate a ridurre l'evasione fiscale in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR.

L'utilizzo di tale disposizione e le tutele che dovranno essere limitate o addirittura temporaneamente congelate sono indicate, a chiare lettere, nella proposta di decisione di esecuzione del piano per la ripresa e la resilienza che il ministero dell'economia ha trasmesso nei giorni scorsi all'Unione Europea.

Durante le attività di analisi del rischio di evasione, si legge nel documento in oggetto, andrebbe escluso l'esercizio del diritto degli interessati (contribuenti) di ottenere dal titolare del trattamento (Agenzia delle entrate e Gdf), la conferma o meno che nei loro confronti sia in corso un trattamento che li riguarda.

Durante tali attività dovrebbe essere altresì escluso l'esercizio del diritto di accesso ai dati e alle informazioni che riguardano direttamente i contribuenti interessati, nonché l'esercizio del diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Tali diritti dovrebbero essere differiti fino al momento in cui l'interessato riceve l'invito alla regolarizzazione della propria posizione fiscale o il processo verbale di constatazione, ovvero fino alla ricezione di un provvedimento impositivo.

Allo stesso modo andrebbero esclusi anche i diritti che la normativa sulla tutela dei dati personali (Regolamento UE n.

2016/679) prevede in merito all'ottenimento della limitazione del trattamento dei propri dati nonché la possibilità di opporsi al trattamento stesso. Quali tutele alternative a favore dei contribuenti, l'atto di indirizzo del MEF prevede che sui siti istituzionali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza (i due enti che dovranno trattare i dati dei contribuenti) venga pubblicata una "informativa generale" sulle limitazioni ai loro diritti.

A favore dei contribuenti resterebbero soltanto due diritti: quello in base al quale i suoi dati presenti nell'anagrafe tributaria siano trattati in coerenza con le finalità per cui ognuno di essi è raccolto e quello di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti. Tali diritti residui non potrebbero essere tuttavia esercitati direttamente dal contribuente interessato bensì, suo tramite, dal Garante per la protezione dei dati personali ai quali i contribuenti dovrebbero rivolgersi. La disposizione contenuta nella legge n. 160/2019, consente all'Agenzia delle entrate (e alla Guardia di finanza) di poter effettuare le analisi di rischio con le suddette limitazioni dei diritti degli interessati soltanto se queste sono espressamente previste da "disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore..".

In questo senso la relazione anticipa le modifiche normative che dovranno essere apportate al fine di derogare alle disposizioni vigenti in tema di diritti e tutele dei contribuenti interessati. Quello che si profila è dunque uno scenario in cui l'amministrazione finanziaria potrà mettere al "buio" i contribuenti impedendo loro, di fatto, l'esercizio delle tutele fondamentali in materia di privacy.

Tali limitazioni potranno avere tempi ampi, se non addirittura continuativi, essendo giustificate da attività di analisi del rischio di evasione che, di fatto, non dovrebbero mai interrompersi.

Piergiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

i tempi si allungano per le necessarie approvazioni. A tal fine gli amministratori dovranno affrettarsi per convocare le assemblee nel rispetto dei tempi previsti. Per l'installazione di un ascensore, ad esempio, serviranno almeno due assemblee.

13 Gennaio 2022 - Il Sole 24 Ore

Il lavoro spegne il redditometro

Se il figlio contribuisce alle spese familiari è nullo l'accertamento con redditometro. A stabilirlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 692 di ieri che ha accolto il ricorso presentato da un contribuente al quale era stato notificato l'atto impositivo per la seconda casa e l'auto di lusso. L'uomo aveva chiesto l'annullamento della pretesa erariale visto che il figlio maggiore lavorava e contribuiva ai bisogni della famiglia. Il figlio piccolo, disabile, percepiva un'indennità di accompagnamento. L'Ufficio giudicava irrilevanti queste circostanze. Di parere avverso la Cassazione che ha ribaltato i verdetto dei giudici di merito.

13 Gennaio 2022 - Italia Oggi

Multe ai no vax, privacy salva

Rispetterà le norme sulla privacy la sanzione di 100 euro che dal 1° febbraio si applicherà agli over 50 che continuano a rifiutare la vaccinazione anti-Covid. L'Agenzia delle Entrate, nell'inviare ai no vax irriducibili l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, "tratterà esclusivamente i dati personali indispensabili" per portare a termine i compiti assegnati dal ministero della Salute "con esclusione di ogni diritto di accesso" da parte di terzi. Non ci sarà, dunque, nessuna cessione di dati sanitari al fisco, come da alcuni paventato, ma la procedura resterà in capo al ministero della Salute a cui spetterà il compito di predisporre gli elenchi dei soggetti inadempienti alla vaccinazione acquisendo direttamente dal sistema Tessera sanitaria le informazioni relative alla somministrazione dei vaccini presenti nell'anagrafe vaccinale nazionale. A chiarirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del question time alla Camera.

13 Gennaio 2022 - Italia Oggi

Piergiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

DETRAZIONE IVA: fatture 2021 ricevute nel 2022

Come ogni anno, torna d'attualità il tema della detrazione dell'Iva per le fatture relative ad acquisti effettuati nell'anno precedente ma ricevute e registrate nel corso dell'anno nuovo, in questo caso il 2022, che permettono la detrazione dell'Iva solo nel 2022. La questione della detrazione dell'imposta relativa alle fatture a cavallo d'anno è di assoluta importanza per i contribuenti, in vista della prima liquidazione IVA in scadenza il 17 gennaio 2022 (essendo il 16 gennaio una domenica). Verifichiamo dunque quali fatture, relative a operazioni effettuate nel 2021, devono concorrere alla liquidazione IVA del 2021 e quali invece alla prima liquidazione IVA del 2022, in scadenza al 16 febbraio.

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione IVA solo nel 2022.

La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito importanti modifiche nella Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha ridotto l'intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata.

Alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato quando si verifica una duplice condizione, ovvero:

- sostanziale: esigibilità dell'imposta (coincidente con l'effettuazione dell'operazione in base ai criteri di cui all'art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
- formale: possesso di una valida fattura (redatta con-

formemente alle disposizioni di cui all'art. 21, D.P.R. n. 633/1972).

In termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l'effettuazione dell'operazione, vale a dire che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre l'imposta è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l'Iva alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell'operazione.

Tale possibilità non è stata però concessa alle operazioni effettuate in un anno d'imposta, le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato soltanto nell'anno in cui viene ricevuta la fattura. È fondamentale quindi l'identificazione precisa della data di ricezione della fattura, dato che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest'ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell'operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è identificata inequivocabilmente dal Sistema di Interscambio.

Si riepilogano nella tabella seguente le varie casistiche possibili ed il momento in cui è possibile la detrazione dell'Iva:

Effettuazione operazione	Ricezione fattura	Registrazione fattura	Momento della detrazione IVA	Termine ultimo per la detrazione IVA
23 ottobre 2021	30 ottobre 2021	30 ottobre 2021	16 novembre 2021	Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2021 - 30 aprile 2022
23 ottobre 2021	15 novembre 2021	15 novembre 2021	16 novembre 2021	
23 ottobre 2021	17 novembre 2021	17 novembre 2021	16 dicembre 2021	
23 ottobre 2021	17 novembre 2021	3 dicembre 2021	16 gennaio 2022	
23 ottobre 2021	30 dicembre 2021	3 gennaio 2022	Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2021 (registrazione della fattura in apposito sezionale)	Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2022 - 30 aprile 2023
27 dicembre 2021	4 gennaio 2022	4 gennaio 2022	16 febbraio 2022	

Esempio n. 1

Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2022, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2022 ossia solo nell'anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.

Quindi la fattura ricevuta nel 2022 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell'anno (16 febbraio 2022 - supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2023) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2022.

Esempio n. 2

Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2021, ma registrata solo l'anno dopo (in data 4 gennaio 2022).

In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l'esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2021 (ossia 30 aprile 2022), mediante registrazione della fattura in apposito sezionale con detrazione Iva direttamente nella dichiarazione annuale IVA.

Lorenzo Nicolò - Studio Moser